

XIV legislatura

**Schema di decreto legislativo  
recante attuazione della direttiva  
2002/89/CE del Consiglio  
concernente le misure di  
protezione contro l'introduzione e  
la diffusione di organismi nocivi ai  
vegetali o ai prodotti vegetali  
(Atto del Governo n. 496)**

Giugno 2005  
n. 152



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

sig.ra Laura Baronciani  
dott.ssa Carla Di Falco  
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio  
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 4644

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

.....

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)  
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista  
sig. Cristiano Lenzini  
dott. Vincenzo Bocchetti  
dott. Maurizio Sole

## INDICE

<b>Premessa</b> .....	pag.	1
<b>Articolo 17</b> (Controlli ufficiali) .....	pag.	1
<b>Articolo 36</b> (Formalità all'importazione).....	pag.	2
<b>Articolo 37</b> (Scopo dell'ispezione) .....	pag.	3
<b>Articolo 42</b> (Tariffa fitosanitaria) .....	pag.	3
<b>Articolo 48</b> (Sanzioni) .....	pag.	4

## **Premessa**

Lo schema di decreto legislativo in esame viene emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003).

Di seguito si analizzano unicamente le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari, atteso anche che lo schema in esame costituisce in massima parte la trasposizione in norme primarie dei contenuti del D.M. 31 gennaio 1996.

## **Articolo 17**

### *(Controlli ufficiali)*

L'articolo stabilisce le modalità dei controlli ufficiali che i Servizi fitosanitari regionali svolgono in ordine all'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali, o di altre voci. Sono previsti sia controlli saltuari che regolari e in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione. Misure ufficiali e obblighi di comunicazione sono, altresì, previsti nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontrino rischi di diffusione di organismi nocivi.

La RT si limita ad affermare che le attività ivi previste sono già contemplate dal D.M. 31 gennaio 1996 e sono svolte dai Servizi nell'ambito delle loro attività istituzionali con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Di conseguenza, non si aggiungono ulteriori compiti né ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

*Al riguardo, va segnalato che la norma, pur recependo l'analogo articolo 17 del D.M. 31 gennaio 1996, integra ulteriormente tale disposizione stabilendo la possibilità per i servizi fitosanitari regionali di effettuare controlli regolari in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione ed altresì presso le aziende, autorizzando ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti. Al fine di escludere eventuali oneri aggiuntivi, appare pertanto opportuno acquisire ulteriore conferma dal Governo circa la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente a fare fronte all'accresciuta complessità dei compiti dei servizi fitosanitari regionali.*

## **Articolo 36**

*(Formalità all'importazione)*

La norma sottopone a vigilanza doganale ai sensi del codice doganale comunitario e alla sorveglianza dell'organismo ufficiale del punto di entrata i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B del presente schema di decreto introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un paese terzo. È facoltà dei servizi fitosanitari regionali di sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre voci diverse da quelle suddette.

Il successivo articolo 42 precisa che gli oneri derivanti dalla presente disposizione e necessari per i controlli documentali, di identità e fitosanitari sono posti a carico dell'importatore o del suo agente doganale secondo la tariffa fitosanitaria.

La RT non considera la norma.

*Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione al successivo articolo 42.*

### **Articolo 37**

*(Scopo dell'ispezione)*

La norma, nell'ambito dell'attività di controllo dei Servizi fitosanitari regionali, precisa gli scopi delle ispezioni e i presupposti per l'effettuazione di una ispezione minuziosa.

Gli oneri necessari per i controlli documentali, di identità e fitosanitari sono posti a carico dell'importatore e del suo agente doganale.

*Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in riferimento al successivo articolo 42.*

### **Articolo 42**

*(Tariffa fitosanitaria)*

L'articolo pone a carico dell'importatore o del suo agente doganale secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato VIII, gli oneri necessari per i controlli documentali, di identità e fitosanitari da parte del Servizio fitosanitario regionale. Alla riscossione della tariffa provvedono i Servizi in parola. Ulteriori sanzioni sono previste in caso di mancato o tardivo versamento della tariffa, così come previsto dai decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997. La tariffa deve essere determinata in base ad una serie di costi

connessi ai controlli. Inoltre, è concessa la possibilità di modificare con decreto ministeriale la tariffa che però non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto.

*Al riguardo, atteso che la tariffa è articolata in forma fissa, andrebbero chiariti gli aspetti finanziari derivanti dall'attività di vigilanza e sorveglianza degli organi doganali e dell'organismo ufficiale del punto di entrata.*

*Sempre a tale riguardo, va infatti segnalato che la norma, nel determinare l'importo della tariffa da modificare, stabilisce unicamente che la stessa non può essere superiore al costo effettivo, il che implica che può essere inferiore.*

*Infine, considerato che la tariffa rappresenta il corrispettivo di un servizio reso, appare opportuno chiarire se dall'applicazione della disposizione in esame possa derivare una variazione di gettito dell'imposta sul valore aggiunto.*

## **Articolo 48**

*(Sanzioni)*

L'articolo prevede una serie di sanzioni a carico di chi viola le disposizioni del presente decreto.

La RT non considera la norma.

*Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che il decreto in esame ha introdotto una nuova disciplina sanzionatoria, sarebbe utile acquisire una stima di "massima" degli introiti ipotizzabili derivanti dai controlli.*